

Gaetano Martino

## **Analisi giuridica e procedure di stima nella valutazione di danni patrimoniali**

The paper aims at analysing some elements of the model of damages concerning utilities stemming from productive goods. The topic is examined in the light of Italian Laws and literature. First of all is taken into account the jural conceptualisation of damages and the influence of the nature of the liability. A specific attention is paid to both the causal nexus and the possibility of forecasting the consequences of the acts originating economic deadweight losses. The paper suggests that the evaluation model should be based upon the concept of economic organization. This framework seems to provide a more comprehensive conceptual support to the evaluation process. A simple procedure is provided, pointing out its compatibility with the usual approach in damages appraisal.

Parole chiave: *danno, valutazione, organizzazione*

---

### **1. Introduzione**

Obiettivo di questo lavoro è l'esame delle implicazioni estimative di tratti essenziali del modello giuridico di valutazione dei danni. Con questa espressione s'intende il quadro concettuale che può ricavarsi dalla dottrina sulla base dei rapporti tra responsabilità, oggetto e valutazione. La riflessione cerca, da un lato, di sottolineare alcune differenze tra l'approccio giuridico e quello estimativo e, dall'altro, di integrare il quadro formulato dagli studiosi di Estimo. Nell'esame proposto si considerano esclusivamente, sebbene senza alcun riferimento empirico, danni patrimoniali inerenti beni produttivi.

La dimensione organizzativa è chiaramente implicata dall'analisi estimativa (Campus Tassinari 1964; Casini 1996), tuttavia è sembrato opportuno approfondirne la discussione, soprattutto in ragione della necessità di rapportare i modelli di stima ad una definita organizzazione economica. Essa non solo fornisce la necessaria base alla rappresentazione della soggettività del danneggiato, ma permette anche di tener conto correttamente dell'incertezza fronteggiata dagli agenti.

Nel paragrafo 2 si delineano i caratteri generali del modello giuridico e della valutazione. Oggetto del danno è l'interesse, il cui contenuto è analizzato attraverso l'esame delle utilità e dei valori collegati. La stima cerca di trovare espressione ai valori ed assume connotati caratteristici in termini di: natura endogena dell'oggetto di stima, specificità delle risorse e distinzione tra valore dei beni e valore del danno. Il problema della causalità giuridica e la necessità di identificare il grado di

prevedibilità delle conseguenze dannose pongono subito il tema dell'incertezza. Questo stesso tema ha pure rilievo nell'analisi estimativa del cosiddetto lucro cessante, inquadrata a sua volta nell'esame dell'associazione tra soggetto creditore ed organizzazione economica (paragrafo 3).

La discussione del rapporto logico e metodologico tra riferimento alla soggettività del danneggiato e dimensione organizzativa è affrontata appunto nel paragrafo 3. Dapprima si considera la ricorrente espressione delle componenti del danno in termini di patrimonio (danno emergente) e reddito (lucro cessante) e si sottolinea come tale specificazione sia di portata meno generale della classificazione giuridica. Si riprende poi il tema dell'incertezza per fornire una base all'indagine circa il lucro cessante e per discutere una possibile implicazione estimativa del riferimento normativo alla prevedibilità del danno. Si sottolinea così che nell'analisi abbia spazio un approccio induttivo. È bene subito precisare che ciò non ha alcuna implicazione sul metodo, *scientifico* o *empirico* (Simonotti 1989), secondo cui si dovrà procedere poi alla valutazione.

Nel paragrafo 4 il tema dell'organizzazione è posto in rapporto alla rappresentazione delle conseguenze del danno con particolare attenzione nei confronti dello studio dei nessi di causalità e delle implicazioni che ciò ha sul modello di valutazione.

Uno schema di procedura estimativa è proposto nel paragrafo 5. Esso viene sviluppato a partire dal rilievo assegnato all'organizzazione ed al rapporto di questa con i diritti inerenti il bene danneggiato. La discussione cerca sia di mantenere la centralità del ruolo delle utilità presentata nel paragrafo 2, sia di esaminare da vicino aspetti collegati alle componenti del danno.

Il tema affrontato è qui oggetto solo d'un esame introduttivo e i suoi approfondimenti sono affidati al prosieguo della ricerca. L'accento all'incertezza, di cui si spera di mostrare la necessità, sembra avere implicazioni importanti sul processo di stima ed è dunque meritevole di un esame più accurato, che certo non può trovare spazio in questa sede. Un terreno di ricerca davvero vasto è poi quello che riguarda i beni destinati al consumatore finale. Le produzioni agro-industriali mostrano un profilo di particolare sensibilità sotto questa prospettiva: si pensi alla legislazione in materia di responsabilità del produttore (Chiancone & Porcini 1998) ed a quella in tema di sicurezza alimentare. L'identificazione di contributi della dottrina estimativa a questa riflessione ed al mondo operativo — ad esempio ai fini dell'analisi del condizionamento del comportamento degli operatori impresso dalla regole di responsabilità — costituiscono così un ulteriore campo di indagine coordinato all'analisi qui proposta. Il paragrafo 6 illustra le conclusioni dello studio e ne tratteggia gli sviluppi futuri.

## 2. Modello giuridico e processo di stima

L'analisi giuridica del danno individua alcuni elementi essenziali dei problemi che si incontrano nelle valutazioni. È da essa che debbono muovere lo studio e lo sviluppo delle procedure di stima.

Il danno è tipicamente conseguenza dell'inadempimento di un'obbligazione oppure è dovuto: «[...] all'intervento di fatti illeciti o di determinate attività lecite o di persone o cose collegate da particolari rapporti al soggetto tenuto a risarcirlo» (Cendon 1998, p. 4). Il tipo di responsabilità è contrattuale nel primo caso ed extra-contrattuale nel secondo. L'istituto della responsabilità comprende tutte le regole in base alle quali l'autore di un danno è obbligato a risarcirlo.

Le utilità che possono essere derivate dai beni individuano il contenuto dell'interesse patrimoniale (Cendon 1998) ed il processo estimativo è principalmente indirizzato a determinare i valori associati a tali utilità.

Il fine della valutazione è di formulare il giudizio di stima e dunque di individuare l'ammontare più probabile di moneta che può essere associato al danno. Alcuni elementi normativi e dottrinari, tuttavia, rendono necessario in molti casi un più ampio studio estimativo. Tra questi elementi spiccano le indagini circa i nessi causali ed intorno al grado di prevedibilità, capaci entrambe di contribuire alla delimitazione della responsabilità (Realmonte 1967; Trimarchi 1967).

## 2.1 *Identificazione e valutazione*

### 2.1.1 Interesse, utilità, valori

Oggetto del danno, secondo la dottrina prevalente, è l'interesse giuridicamente tutelato. La misura del danno si ottiene attraverso la misura del suo oggetto che è appunto l'interesse (De Cupis 1979, p. 334; Fratapietro 1998; Carrozza 1996). L'interesse tutelato deve essere considerato nella sua interezza. Il contenuto dell'interesse può essere identificato attraverso le utilità che il bene danneggiato avrebbe potuto conferire. Le utilità che il bene offre, inoltre, hanno espressione in termini di valore. Le utilità, dunque, sono in rapporto tanto con l'interesse quanto con i valori. In particolare, l'analisi giuridica identifica il rapporto utilità-valori nei termini schematicamente riassunti di seguito (De Cupis 1979, pp. 337-340)<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> È opportuno ricordare che si intende per diritto soggettivo: «[...] un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero appezamento[...]» (Trimarchi 1996, p. 59, corsivo nell'originale). I diritti soggettivi si classificano in diritti della personalità e diritti patrimoniali: questi ultimi hanno per contenuto una utilità economica (Trimarchi 1996, p. 61). Più precisamente: «[...] Il diritto soggettivo attribuisce e garantisce al suo titolare determinate utilità. Queste derivano talvolta dall'utilizzazione (entro limiti più o meno ampi) di una cosa o di una energia naturale che abbia valore economico (p. es.: l'elettricità. art. 814 cod.civ.). Altre volte derivano da un comportamento altrui (la prestazione): si pensi all'esecuzione di un trasporto, alla custodia di una cosa, alla prestazione di un lavoro subordinato e così via». (Trimarchi 1996, p.103). Piuttosto che con riferimento al titolare del diritto ed alla fonte, in economia si pone l'accento sull'utilità in quanto caratteristica dei beni e dei servizi. Si intende per utilità in economia la «[...] la proprietà di caratteristica di ogni bene economico, la sua attitudine a soddisfare direttamente o indirettamente un bisogno umano [...]» (Ricossa 1998, p. 541).

Figura 1

<i>Utilità</i>	<i>Valore</i>
produttiva	reddito
di scambio	valore di mercato
di risparmio	costo di sostituzione

Il valore di mercato è quello corrispondente alla possibilità di conseguire un corrispettivo economico in conseguenza dell'alienazione. Il valore "reddito" deriva invece dallo sfruttamento della utilità produttiva del bene e può essere distinto dal valore di mercato (un esempio è fornito dagli stessi valori dei terreni agricoli). Il costo di sostituzione riassume l'utilità dei beni che non possono essere sostituiti se non con beni in tutto nuovi. Il rapporto tra utilità e valori, in senso giuridico, fonda le possibilità della stima per il fatto che specifica la relazione tra interesse e tipologia dei valori. È compito del perito, a seconda del caso concreto, trovare l'adeguata specificazione di questi "valori" dapprima nell'appropriato aspetto economico e, quindi, nella procedura risolutiva.

### 2.1.2 Causalità, prevedibilità e incertezza

L'accertamento del nesso di causalità giuridica e del grado di prevedibilità, particolarmente rilevante quest'ultimo nell'ipotesi di assenza di dolo (Codice Civile, art. 1225), guidano l'identificazione del rapporto tra gli atti del debitore, le conseguenze e l'ammontare del danno<sup>2</sup>. L'art. 1223 del Codice Civile dispone circa il risarcimento per le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento o del ritardo e così pone, caso per caso, un problema di identificazione di tali conseguenze<sup>3</sup>. Si tratta di giudizi la cui espressione spetta ovviamente al giudice<sup>4</sup>: l'indagine

<sup>2</sup> Trimarchi (1967) ha identificato in modo convincente la necessità di elaborazione di una teoria della causalità giuridica. I modelli teorici ricorrenti in tema di causalità sono quello della *conditio sine qua non* e quello della causalità adeguata. Sul collegamento tra i due si veda Cass. 10 maggio 2000 n. 5962 (Triola 2001, p. 1568).

<sup>3</sup> Sul carattere di "normalità" del fatto si veda Cass. 6 marzo 1997 n. 2009 (Triola 2001, p. 913). Il postulato dell'ordinarietà, come ricordato nel testo, non è sistematicamente tenuto presente nella valutazione dei danni. Tuttavia, il contributo che il processo estimativo può fornire alla espressione del "giudizio di probabile verificaazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza" è ampiamente basato su quel postulato.

<sup>4</sup> Il limite principale è posto alla responsabilità dalla selezione delle cause dannose, tradizionalmente qualificata come problema della causalità giuridica: «[...] poiché ha per oggetto la determinazione del particolare rapporto che deve intercorrere tra un atto e una conseguenza dannosa affinché il primo possa essere fonte di responsabilità per la seconda» (Trimarchi 1967, p.2). Si veda questo punto anche Realmonte (1967). Sul rapporto tra prevedibilità ed ampiezza della responsabilità si veda ancora Trimarchi (1967, pp. 26-28). A tal proposito è opportuno ricordare che pur essendo necessario identificare i termini della prevedibilità (Cass. 28 maggio 1983 n. 3694, in Triola 2001, p. 917) – ad esempio, seguendo la linea di ragionamento proposta nel testo, riferendosi alle possibilità offerte dall'organizzazione produttiva – tuttavia questi termini debbono poi operare come limiti all'ammontare del risarcimento (Cass. 17 marzo 2000 n. 3102, in Triola 2001 p. 917).

estimativa può, d'altra parte, fornire elementi conoscitivi — inerenti gli aspetti tecnici dei processi produttivi, della prassi commerciale ecc. — che integrino la base informativa della decisione.

Ogni asserzione di relazione di causalità è sempre scoperta attraverso l'esperienza, quindi è generalmente basata su un processo di tipo induttivo (Copi & Cohen 1999, pp. 490-491). È compito dell'indagine tecnica identificare le circostanze di contorno ed i fatti da porre in relazione, circostanziandoli caso per caso. Il contributo dell'indagine estimativa allo studio delle relazioni di causalità e, ove necessario, della prevedibilità è chiaramente diretto ad ampliare, o formare, la base informativa necessaria alla formulazione dei corrispondenti giudizi. Esiste una varietà molto ampia di casi possibili, tuttavia un esempio assai schematico inerente la produzione di un bene agro-industriale facilita la comprensione di come questa parte dell'indagine debba seguire un approccio induttivo.

Le conoscenze tecniche di una specifica produzione agro-industriale, ad esempio, sono indispensabili per identificare particolari relazioni di causalità sussistenti entro un processo di produzione.

Si consideri il caso di una risorsa  $X$  che sia impiegata, attraverso un'appropriata organizzazione, nella produzione di un bene  $Y$  destinato al mercato. L'imprenditore ha provveduto all'acquisizione di  $X$ , ha approntato la trasformazione produttiva e provveduto alla vendita. Si supponga che, in conseguenza di fatti diversi, il processo produttivo subisca un'interruzione cui sia associato un danno. In tale evenienza può nascere l'esigenza di indagare il grado di prevedibilità delle conseguenze di quei fatti e le relazioni di causalità.

La previsione dell'esito dell'attività imprenditoriale (del processo produttivo in termini di costi, ad esempio, o dell'attività di commercializzazione) può essere svolta integrando in un unico quadro informazioni tecniche e commerciali riguardanti il passato più recente, il contesto tecnologico e di mercato. L'*affidabilità* di queste previsioni varierà, caso per caso, in rapporto a numerosi elementi. L'esperienza comune suggerisce che lo stesso imprenditore è condotto, proprio dalla consapevolezza di tale circostanza, ad informare il proprio operato ad un atteggiamento prudentiale (ed è pure ragionevole osservare che un analista esterno all'impresa è generalmente in grado di formulare previsioni di affidabilità inferiore). Il fatto che si ponga un problema di affidabilità delle previsioni fornisce una chiave per distinguere il grado di prevedibilità rispondente alla norma in assenza di dolo. La teoria economica, infatti, distingue tra incertezza *debole* (quando i convincimenti del decisore possono essere rappresentati tramite un'unica distribuzione di probabilità, additiva e pienamente affidabile) ed incertezza *forte* (quando i convincimenti del decisore possono essere rappresentati tramite una distribuzione di probabilità non additiva, o una pluralità di distribuzioni nessuna delle quali è considerata pienamente affidabile o inaffidabile) (Vercelli 1998, p. 35). Una via possibile da percorrersi nell'indagine tecnica finalizzata alla valutazione del danno potrebbe essere quella di considerare prevedibili solo gli eventi più affidabili e, di conseguenza, escludere quelli affetti da incertezza forte.

In diversa direzione si sviluppa il processo induttivo inerenti le relazioni causalità. Infatti, mentre nel caso precedente l'induzione riguarda essenzialmente la

sequenza delle operazioni di finanziamento, investimento, trasformazione e vendita, nel caso delle relazioni di causalità occorre esaminare in particolare nessi che hanno origine all'esterno di questa sequenza (alcune delle cause saranno necessariamente "interne" alla sequenza che connette X a Y; tra quelle "esterne", inoltre solo alcune potranno essere oggetto dell'indagine richiesta al consulente). Poiché l'attività di produzione e di commercializzazione, per restare nell'esempio proposto, trovano la loro logica economica entro il sistema aziendale e nel rapporto con il mercato, l'identificazione dell'assetto organizzativo che permette la trasformazione produttiva e le altre operazioni imprenditoriali, facilita evidentemente sia lo studio dei nessi di causalità (almeno per le cause "interne"), sia la valutazione del grado di prevedibilità.

Il processo di stima dei danni dovrebbe in definitiva svolgersi assumendo la necessità di trovare espressione compiuta ai valori che è possibile associare all'interesse tutelato. Una opportunità in questo senso sembra essere offerta dal confronto logico fra criteri di valutazione, oggetto e misura. Questa linea di riflessione conduce a sottolineare il carattere originale delle procedure di valutazione dei danni nei termini di almeno tre elementi principali: la natura endogena dell'oggetto di stima; la specificità delle risorse; la distinzione tra valore del bene e valore del danno.

## 2.2 Natura endogena dell'oggetto di stima

Il primo elemento è riassunto dalla distinzione tra momento dell'accertamento e momento della espressione monetaria. Questa distinzione concettuale suggerisce chiaramente quale debba essere l'impostazione dell'azione tecnica. Da una parte, essa riflette il confine tra gli ambiti disciplinari e professionali (cfr. anche De Cupis 1979, p. 338), dal momento che l'indagine estimativa infatti non può certo rivolgersi all'ambito della tutela. Dall'altra, questa stessa distinzione non impedisce che nella prassi l'indagine estimativa si includano anche elementi riconducibili al momento identificativo. Nell'impostazione estimativa, dunque, identificazione e valutazione sono posti in relazione allo scopo di pervenire all'espressione monetaria obbiettivo della stima.

Si rifletta a questo proposito sulla stessa generalità delle classi di utilità associate all'interesse (produttiva, di scambio, di risparmio) e nella conseguente necessità di specificarne la natura in relazione ai soggetti coinvolti. La specificazione dell'utilità produttiva, ad esempio, richiede un giudizio preliminare sulle condizioni di produzione, in specie sull'apparato produttivo esistente o, eventualmente, sulla sua realizzabilità. La dottrina estimativa ha esaminato queste circostanze metodologiche soprattutto in rapporto al postulato dell'ordinarietà. Tuttavia, l'attenzione imposta dalla dottrina alle condizioni ed ai dati ipotetici integra il quadro formato dai dati di fatto e così contribuisce alla fase di identificazione. L'esito sul piano estimativo è importante ed è rappresentato dal fatto che l'identificazione dell'oggetto di stima non è sistematicamente esogeno rispetto al modello di valutazione.

La parziale delimitazione dell'oggetto ad opera delle operazioni connesse alla valutazione può essere indicata come *natura endogena dell'oggetto di stima*. Questo

carattere proprio del momento dell'identificazione è termine di differenziazione tra l'indagine estimativa ed il modello giuridico. Nella prima, infatti, l'identificazione e la stima vera e propria sono logicamente separate, ma rappresentano fasi di un processo unitario. L'identificazione dell'oggetto, inoltre, non mira ad indagare la sfera delle responsabilità<sup>5</sup>. Essa, ancora, incide sulle procedure di valutazione, e detiene una funzione strumentale rispetto alla prima.

Nel secondo, viceversa, i due momenti pur evidentemente tesi all'integrazione, godono nella loro concezione di una relativa autonomia.

### 2.3 Specificità delle risorse

Campus et al. (1996) hanno esaminato in profondità i problemi di stima dei danni in agricoltura e posto in particolare rilievo il tema della individuazione dell'aspetto economico. La tassonomia proposta da questi autori riconosce nel valore complementare il criterio di stima che offre l'opportunità di risolvere un numero ampio di quesiti di valutazione. Questa conclusione, unitamente al richiamo alla non applicabilità – almeno parziale – del postulato dell'ordinarietà in caso di stima dei danni (Campus et al. 1996; Michieli 1982;) deve essere posta in relazione con la necessità di determinare con il maggiore rigore possibile la appropriata misura dell'interesse del soggetto danneggiato.

La dottrina stabilisce con chiarezza la necessità di considerare la dimensione specifica del bene: «In verità, l'interesse deve adeguarsi al valore che il bene assume anche in base al suo collegamento con altri elementi del patrimonio del soggetto. La collocazione del bene nel patrimonio complessivo del soggetto, la funzione economica che esso svolge nell'ambito di tale patrimonio, considerato come individuale complesso unitario, sono rilevanti ai fini del risarcimento» (De Cupis 1979, p. 336). In questa posizione si coglie chiaramente il riflesso del principio generale che vuole il danno determinato in relazione al soggetto (Lo Bianco 1981; Michieli 1982;). Si noti che il patrimonio è considerato in una prospettiva funzionale, attinente i rapporti di complementarità tra i beni ed antecedente la loro rappresentazione attraverso un opportuno sistema di valori<sup>6</sup>.

Poiché si pone l'accento sui rapporti che il bene intrattiene coi rimanenti beni inclusi nel patrimonio, questo stesso bene deve essere riguardato nei confronti

---

<sup>5</sup> Questo aspetto va considerato con attenzione, per evitare generalizzazioni improprie di modelli di valutazione specificati per situazioni ben delimitate. Come si è già ricordato, tra responsabilità e danno vi è una relazione che incide sull'ampiezza delle conseguenze da tenere in conto. Anche la natura della responsabilità produce effetto in questo senso: si pensi al diverso grado di prevedibilità da considerare nelle circostanze menzionate nell'art. 1223 del Codice Civile. È evidente che se il dolo del debitore fosse provato dopo che sia stata già svolta una valutazione, questa andrebbe ripetuta e modificata per tenere conto della nuova delimitazione della responsabilità. Ancora in tema di relazione tra natura della responsabilità e modello di valutazione si consideri il quadro riassunto da Lo Bianco (1981).

<sup>6</sup> Sulla nozione giuridica di patrimonio si veda, ad esempio, Trabucchi (1991 p. 369).

dell'organizzazione. Due considerazioni possono essere fatte a questo riguardo. La prima concerne la proposta di considerare la dimensione specifica del bene, così come esposto della dottrina giuridica. Questa circostanza può essere presa in considerazione nell'indagine estimativa attraverso il concetto di specificità delle risorse sviluppato dall'analisi neoistituzionalista (Williamson 1985)<sup>7</sup>. Si tratta, come noto, di un concetto ha ricevuto particolare attenzione in rapporto alle sue influenze sull'organizzazione. L'idea che un bene, al di fuori di una certa organizzazione, subisca una perdita significativa del suo valore introduce la seconda considerazione.

La dottrina estimativa, infatti, ha proposto di trattare in termini di valore complementare la differenza di valore associata ad un bene quando sia considerato isolatamente o in aggregazione ad un altro bene<sup>8</sup>. Tale aggregazione non rappresenta un semplice accostamento, ma piuttosto comporta il riferimento ad una architettura organizzativa rispetto alla quale la relazione di complementarità tra i beni assume pieno significato economico. La dottrina, ancora, gioca un ruolo importante nella identificazione della procedura di stima. La specificità delle risorse, come si vede, rende disponibile all'indagine estimativa un importante strumento concettuale, visto il rilievo della dimensione soggettiva nella stima. Si intende sottolineare il fatto che il concetto di specificità delle risorse, che conduce a porre in rilievo il tema dell'organizzazione, potrebbe fornire la base per un approccio più comprensivo e rispondente alla dottrina (Michieli 1982), entro cui potrebbero trovare collocazione, ad esempio, tanto l'idea di generalità del valore complementare quanto quella di deroga al postulato dell'ordinarietà.

#### 2.4 Differenza tra il valore del bene ed il valore del danno

L'ulteriore conclusione dell'analisi giuridica qui sottolineata è la distinzione del valore del danno da quello del bene danneggiato, con riferimento stretto alle

---

<sup>7</sup> Come noto Williamson fa risalire il concetto di specificità delle risorse all'analisi di Marshall ed, in particolare, alla categoria della quasi-rendita (Williamson 1985). Si intende per specificità dell'asset la misura in cui una risorsa può essere reimpiegata senza perdita di valore produttivo. Da un lato, il concetto è in rapporto alla nozione di costi non recuperabili; dall'altro, è all'origine di specifici costi di transazione ex post. Si distinguono differenti tipi di specificità: (a) di sito; (b) delle risorse fisiche; (c) del capitale umano; (d) delle risorse dedicate; (e) il capitale rappresentato dal valore della marca; (f) le specificità di tempo (Williamson 1996, p. 116).

<sup>8</sup> Scrive Malacarne (1977, p. 128) «Modificando, infatti, sia pure nella forma, ma non nella sostanza, il concetto di valore complementare [...] riteniamo esatto definirlo come quel valore che può essere attribuito ad un bene (X) in funzione della sua possibile aggregazione ad un altro bene (A) di valore noto ( $V_a$ ). Seguendo questo concetto, il valore complementare attribuibile al bene (X), cioè ( $V_{cx}$ ), risulta:

$$V_{cx} = V(A+X) - V(A)$$

E si configura, in altri termini, come l'incremento di valore che subisce il bene (A) quando gli venga aggregato quello (X) [...]».



possibilità di azione del soggetto danneggiato (De Cupis 1979, p. 338). La misura dell'interesse può infatti divergere dalla misura del bene danneggiato<sup>9</sup>.

L'ipotesi che qui si assume è che la relazione tra soggetto e bene, perché abbia efficacia nel quadro della procedura di stima debba riguardare le capacità di azione del soggetto nella sfera della produzione e dello scambio. Sono queste capacità, infatti, che consentono al soggetto di disporre delle utilità del bene. E le possibilità consentite sono alla base del formarsi e del manifestarsi dei valori monetari che la stima deve associare ai valori delle utilità espresse nel modello giuridico.

La corrispondenza tra modello giuridico e procedura di stima è riassunta nello schema che segue.

**Figura 2:** *Modello giuridico e procedura di stima*

	<i>Modello giuridico</i>	<i>Procedura di stima</i>
<i>Oggetto</i>	Interesse Utilità	Natura parzialmente endogena dell'oggetto di stima
<i>Misura</i>	Valori	Specificità delle risorse Valore del bene/ Valore del danno
<i>Criteri di valutazione</i>	Criterio "soggettivo"	Aspetti economici dei beni

Esso mostra, in sostanza, la derivazione della procedura di valutazione dal modello giuridico ed è configurata in modo da mettere in risalto l'incidenza di ciascun elemento del modello giuridico sul piano della procedura di stima. Questa, che mantiene una propria struttura logica, non è integralmente rappresentata dallo schema e, dunque, non può essere ricostruita a partire dai soli tratti distintivi presentati.

I tre elementi discussi mostrano così il loro carattere fondante della valutazione. Specificità delle risorse e distinzione tra valore del danno e del bene, da un lato, rappresentano la conseguenza della necessità di considerare la soggettività del danneggiato e, dall'altro, chiamano in causa il ruolo del concetto di organizzazione nella procedura di valutazione. A questo livello emerge in modo significativo l'importanza della categoria dell'incertezza che, come sarà posto in luce, costituisce la seconda motivazione per tenere presente la dimensione dell'organizzazione economica.

Lo studio su questo versante cercherà di analizzare separatamente i tre momenti essenziali del riferimento alla soggettività del danneggiato ed alla organizzazione: distinzione tra danno emergente e lucro cessante; ruolo dell'incertezza in rapporto a quest'ultima componente; associazione tra soggetto danneggiato ed organizzazione economica.

La natura endogena dell'oggetto di stima, invece, attiene al momento della

<sup>9</sup> Essa può essere: «[...] superiore, e sensibilmente, alla misura del bene cui l'interesse si riferisce. Può anche avvenire che la misura dell'interesse coincida colla misura del bene considerato oggettivamente; ma ciò è soltanto eventuale. Infine non è da escludersi che la misura dell'interesse sia inferiore alla misura del bene: invero può verificarsi l'ipotesi che il soggetto passivo del danno non fosse in grado di interamente usufruire di quella utilità che è insita nel bene nei riguardi della media generale dei soggetti» (De Cupis 1979, p. 336).

identificazione e, per il suo esame, è soprattutto necessario riferirsi all'analisi della causalità proposta dalla dottrina giuridica.

### 3. Soggetto ed organizzazione nella stima dei danni

Il carattere *soggettivo* del danno si riflette sulla valutazione e ne informa i passi procedurali (Lo Bianco 1981; Michieli 1982). Esso è giuridicamente determinato nella sfera dell'interesse del danneggiato. Nel caso dei danni patrimoniali, dunque, l'interesse ha natura strettamente correlata al patrimonio. È per questo che diviene importante il riferimento ai modelli economici ed aziendalisti.

#### 3.1 Il carattere soggettivo del danno emergente e del lucro cessante

Il primo degli elementi da considerare concerne la delimitazione dell'evento. La natura di questo si basa su un concetto di sfera patrimoniale (del danneggiato) che attinge all'analisi economica e contabile, ma si propone con riferimento cruciale al soggetto creditore e, inoltre, all'epoca ed al luogo degli accadimenti.

La distinzione tra danno emergente e lucro cessante, dovuta essenzialmente a Graziani (1929), è stata generalmente accolta nella dottrina estimativa sovrappo-  
nendola alla distinzione tra patrimonio e reddito. Questa operazione concettuale non sembra cogliere completamente le prescrizioni della elaborazione giuridica almeno con riguardo a quelle circostanze in cui il lucro cessante, al di là delle mere trasformazioni contabili, si configuri come variazione negativa di valori capitali<sup>10</sup>.

A proposito dei beni produttivi l'analisi estimativa, mantenendo il riferimento al carattere soggettivo della sfera patrimoniale, insiste nel porre al centro dei procedimenti di valutazione la relazione tra un fondo capitale e un flusso reddito. Da ciò discendono alcune conseguenze:

*a) la distinzione fondo/flusso, pur attinente e risolutiva nella maggior parte dei casi, non coincide con quella giuridica*

La distinzione patrimonio-reddito è specifica dei beni produttivi, e non riveste carattere di generalità equivalente alla distinzione operata dalla dottrina giuridica e dalla giurisprudenza. Questa, infatti, pone l'accento sull'entità, al momento del danno, dell'insieme di utilità (di fatto o di diritto) a disposizione del creditore danneggiato.

<sup>10</sup> Si noti in questo senso: «[...] Il risarcimento del danno dovuto al promissorio acquirente nel caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto imputabile al promettente venditore, deve comprendere la perdita subita ed il lucro cessante, consistente quest'ultimo, quando il contratto ha per oggetto un immobile, nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si concretizza nella differenza tra l'attuale valore commerciale del bene ed il prezzo pattuito [...]» (Cass. 30.1.92, n. 1006, VN, 1992, 592, citata in Franzoni 1996, pp. 179-180).

Tra patrimonio e reddito, ancora, esiste un concatenazione causale, laddove tra danno emergente e lucro cessante vi è opposizione. Si noti infatti che, nell'economia aziendale, il rapporto che lega il reddito al patrimonio è tale per cui il secondo – meglio se si intende il capitale di funzionamento – è all'origine del primo. Questo rapporto ha natura economica, veste contabile appropriata e implica una organizzazione gestita dall'impresa. La relazione che invece si traccia tra danno emergente e lucro cessante è centrata, oltre che sul limite temporale ricordato, sul diritto del soggetto a disporre di beni e servizi<sup>11</sup>.

*b) il termine temporale rilevante è l'epoca dell'evento dannoso, cosicché ogni riferimento all'esercizio amministrativo o al ciclo di produzione trova la sua necessità nel procedimento di valutazione*

Il limite temporale rilevante coincide con l'epoca del verificarsi dell'evento dannoso. La distinzione tra patrimonio e reddito, nell'analisi contabile e, in generale, aziendalista, si pone con riferimento ad un periodo di tempo che riflette le convenzioni vigenti nel sistema economico. Tipicamente questo periodo è l'esercizio amministrativo. L'analisi finanziaria ha supportato molta parte della ricerca estimativa inerente problemi estimativi dovuti alla differenza temporale tra esercizio amministrativo e ciclo produttivo (Campus 1964; Campus & Romiti, 1983). Va però sottolineato che questa differenza di limiti temporali e di durata è posta con riguardo al patrimonio del danneggiato e non rispetto al ciclo di produzione né tanto meno all'azienda. Essa riguarda quanto già acquisito al patrimonio del soggetto danneggiato all'epoca del danno (danno emergente) e quanto è ragionevole ipotizzare che sarebbe stato possibile acquisire (lucro cessante)<sup>12</sup>.

*c) la nozione di patrimonio da considerare è più ampia di quella economico-contabile*

Si è soliti affermare, infine, che la concezione del patrimonio da tenere presente è più ampia di quella propriamente economica (Cendon 1998), in quanto comprende anche beni non ancora acquisiti, ma per i quali sussista all'epoca dell'evento dannoso il diritto ad acquisire. Le utilità che questi erogano (Trimarchi 1996) – in forza di una organizzazione se produttivi – non sono genericamente derivate da principi di lucro, ma riconosciute nella specie di attività concretamente svolta dal soggetto. Si può affermare che la dottrina estimativa correttamente coglie questo aspetto nel proporre di derogare al postulato dell'ordinarietà (Campus et al. 1996).

Certamente, quando l'evento dannoso coinvolge beni produttivi, la sovrapposizione patrimonio-reddito / danno emergente-lucro cessante riassume molti dei casi che possono presentarsi all'indagine estimativa (cfr. anche De Cupis 1979).

---

<sup>11</sup> Il diritto del soggetto aziendale rispetto ai beni e servizi che costituiscono il patrimonio aziendale non è certo escluso dalla prospettiva aziendalista (cfr. infra par. 3). Qui si intende solo ricordare la differenza visuale proposta nei due ambiti disciplinari.

<sup>12</sup> Graziani (1929) distingue chiaramente il danno emergente dal lucro cessante in ragione dell'avvenuta o da avvenire acquisizione delle utilità al patrimonio del creditore.

Tuttavia, sembra avere carattere di maggiore generalità un condotta metodologica che muova dal soggetto danneggiato e riferisca esplicitamente i modelli aziendalisti allo studio della organizzazione economica che conduce<sup>13</sup>.

La considerazione del soggetto danneggiato, sotto l'aspetto delle sue possibilità di azione economica, e la classe di beni che rientrano nella porzione danneggiata della sua sfera patrimoniale, guidano così l'indagine estimativa nella fase di identificazione delle componenti del danno.

### *3.2 Lucro cessante e incertezza*

Il secondo elemento problematico cui occorre dedicare attenzione riguarda il modo secondo cui il modello di valutazione, caso per caso, deve rappresentare il lucro cessante. Come messo in evidenza da parte della letteratura (Campus Tassinari 1964; Campus & Romiti 1983), l'indagine deve cercare di identificare le possibilità del danneggiato come soggetto imprenditoriale. In questo modo, infatti, si delimita il campo delle previsioni necessarie entro lo spazio, pur vasto, delle azioni imprenditoriali. In conseguenza di questa delimitazione, metodologicamente e teoricamente fondata, si pone tuttavia il problema dell'incertezza. La validità del modello di valutazione, così, dipende in misura critica dal modo secondo cui questa viene trattata. Infatti, se si guarda alle possibilità di azione imprenditoriale come base della stima del lucro cessante attinente beni produttivi, occorre stabilire quale sia la consuetudine d'uso di questi beni nel contesto dell'organizzazione economica entro cui trovano utilizzazione in ragione dell'esercizio d'impresa. Come noto, ciò conduce ad derogare al postulato dell'ordinarietà ed a stabilire una regola estimativa di base nella valutazione dei danni (Campus et al. 1996). Tale regola non fornisce di per sé alcun criterio di inclusione, cioè di costituzione del campo di osservazione dell'indagine estimativa per la parte specifica che riguarda la componente in esame. L'idea di osservare gli atti imprenditoriali trascorsi (che è una base pratica per osservare ciò che schematicamente si è chiamata consuetudine d'uso), rappresenta così il modo correttamente adottato nella generalità dei casi. Ma lungo questa via, evidentemente da accettare, si pone il problema irrisolto dalla prassi estimativa del giudizio circa la plausibilità del ripetersi degli atti trascorsi nel futuro identificato come rilevante ai fini della stima. Questa circostanza, ha un ruolo cruciale nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi, ad esempio, nel quadro di oscillazioni marcate della domanda dei prodotti. Il principio della permanenza delle condizioni assunte (Di Cocco 1964) dovrebbe operare a partire dal giudizio di plausibilità menzionato.

Il diritto fa esplicito riferimento a principi di normalità comportamentale che rinviano senz'altro all'ordinarietà. Ciò nonostante resta ampio il margine di

---

<sup>13</sup> In questo senso si legga la discussione del contenuto economico del concetto di frutti pendenti e delle relative implicazioni estimative proposta da Campus Tassinari (1964, spec. p. 283). Nella valutazione dei danni in agricoltura, chiaramente, il passo suggerito nel testo è compiuto riferendo l'analisi all'azienda agraria (Medici 1977; Michieli 1982; Campus et al. 1996).

indagine che riguarda specificamente il creditore danneggiato. Sembra corretto, pertanto, sollevare la questione della inclusione della incertezza nel modello di valutazione, inclusione che non può avvenire che sulla base dei modi secondo cui l'analisi economica considera tale categoria. L'incertezza che il soggetto fronteggia usualmente nella sua attività deve essere studiata fin dove possibile dal consulente, così da poterne saggiare l'influenza sulle attività che avrebbero potuto essere intraprese in assenza dell'evento dannoso. Questo passo metodologico non è agevole né scontato. Da un lato, è conseguenza diretta delle ipotesi accolte in questo lavoro sulla razionalità degli agenti e sulla plausibilità del comportamento soddisfacente. Dall'altro, il passaggio appare utile per tenere conto del fatto che l'identificazione della situazione *ex post* in assenza dell'evento è in tutto ipotetica.

### 3.3 Associazione tra soggetto ed organizzazione economica

Il ruolo decisivo dell'analisi dell'interesse soggettivo (*id quod interest*) assume a questo punto un connotato chiaro con riguardo all'organizzazione economica cui sono da riferire il soggetto danneggiato e le entità economiche che ad esso si correlano nella valutazione. L'associazione tra soggetto ed organizzazione economica, infatti, permette di dare fondamento alla soggettività sia escludendo il ricorso al postulato dell'ordinarietà, sia omettendo la considerazione di qualunque elemento riconducibile a valori di affezione.

Allo stesso tempo, la considerazione dei beni ossia delle "entità economiche" nel quadro dell'organizzazione economica permette di descrivere e quantificare le utilità corrispondenti (Franzoni 1996, p. 287) sulla base di consuetudini d'uso oggettivamente accertabili e di un giudizio sul loro grado di incertezza. Essa si configura così in parte come sintesi dei due precedenti elementi e, ancora, permette una valutazione coerente con la descrizione e l'analisi dell'interesse del soggetto danneggiato.


## 4. Conseguenze del danno ed organizzazione

Il carattere generale del danno da valutare è di presentarsi come conseguenza di atti riconducibili ad una qualche forma di responsabilità e, quindi, di essere risarcibili<sup>14</sup>.

L'identificazione e la determinazione delle conseguenze avviene ricostruendo un ordinamento causale che soddisfa ai principi stabiliti dalla dottrina giuridica. Il modello generale, come noto, stabilisce una relazione tra responsabilità, danno e risarcimento. In ciascun caso pratico occorre distinguere tra causalità giuridica e di fatto:

---

<sup>14</sup> Le perdite patrimoniali non risarcibili sono quelle che non derivano da comportamenti antigiuuridici.



L'indagine estimativa può fornire contributi di carattere tecnico, mentre i nessi di causalità sono stabiliti dal giudice. In senso stretto, dunque, le relazioni causali e quindi l'insieme delle conseguenze dovrebbero essere esogeni rispetto alla valutazione. Si è già ricordato come ciò in effetti possa non verificarsi e come sia necessario talvolta, pur sempre secondo la formulazione di scenari ipotetici, ricostruire tali nessi nel quadro della valutazione e proposti al giudizio di merito<sup>15</sup>.

Le regole della causalità giuridica, dunque, assumono un ruolo di primo piano nell'indagine estimativa e nella specificazione del modello di valutazione proprio del caso di stima. Esse infatti connettono l'evento dannoso alla variazione osservabile nella sfera patrimoniale del danneggiato. In generale non è possibile escludere dall'analisi estimativa la formazione di contributi intesi ad identificare con esattezza tale connessione nel caso specifico (si pensi a titolo di esempio, alla discriminazione di eventuali cause di deterioramento di merci in attesa di essere vendute, cause riconducibili in parte a cattiva condotta del danneggiato). Ed ancora è palese che l'ambito dell'indagine, pur dedicato talvolta in modo prevalente ad aspetti tecnici, sempre resta informato dalla necessità di rendere esplicita la dimensione soggettiva dei nessi di causalità.

L'indagine estimativa, nella consapevolezza dei limiti dovuti alla sua natura, deve essere sviluppata con riguardo ad entrambe le direzioni, ma con l'unico scopo di identificare e determinare la perdita patrimoniale. È necessario far riferimento ai nessi di causalità di fatto, dal momento che le conseguenze non riconducibili alla fattispecie non possono integrare il valore del danno. È necessario far riferimento alla causalità giuridica, poiché solo questa permette di identificare le utilità venute meno a seguito dell'evento dannoso.

Deve però essere escluso qualunque intento anche indirettamente rivolto al riconoscimento di nessi che identifichino elementi di responsabilità. A questa norma fanno eccezione i casi in cui il quesito estimativo sia espressamente dedicato a tale tipo di indagine e, comunque, le operazioni devono essere svolte in modo da proporre risultati che si configurino quali espressione dell'esperienza o di regole probabilistiche o statistiche. Si comprende che nel seguire i nessi di causalità individuati dal modello giuridico, l'analisi estimativa sia intesa a conformarsi a quest'ultimo. Oggetto della stima è il valore dell'interesse: da una parte, l'analisi

<sup>15</sup> L'indagine conoscitiva sull'esistenza del danno (an debeatur), in taluni casi, non può che essere basata su elementi ed osservazioni di natura assolutamente specialistica. Si consideri il caso dei danni da immissioni (art. 844 del Codice Civile), per i quali è cruciale determinare i livelli normali di attività al di sotto dei quali non è verificata la responsabilità oggettiva del proprietario.

economica chiarisce i contenuti degli interessi di natura patrimoniale; dall'altra il modello giuridico fornisce i criteri per selezionare, tra questi interessi, quelli che in base alle regole di causalità possono essere ricondotti efficacemente al problema di stima.

Una conseguenza notevole delle legame stabilito tra prevedibilità e normalità dei comportamenti riguarda il campo di applicazione del postulato dell'ordinarietà. La prescrizione che debba evitarsi il ricorso al postulato dell'ordinarietà nella stima dei danni non risulta solo limitata dalla necessità di esame statistico delle cause non riconducibili al comportamento umano (agenti atmosferici, ecc.), ma anche, a quella sfera del comportamento umano, di natura intellettuale, che concerne la formulazione delle previsioni.

## 5. Elementi per la definizione della procedura estimativa

Come si è ricordato il creditore deve essere risarcito di ogni perdita così come del mancato guadagno. La concezione del danno patrimoniale come lesione di interesse patrimoniale articola il danno nelle due componenti già citate: danno emergente e lucro cessante. Per la individuazione della procedura di valutazione è necessario procedere a discutere alcuni caratteri generali di queste due componenti.

### 5.1 *La rappresentazione economica dell'interesse tutelato: danno emergente*

La distinzione tra nozione giuridica ed economica di patrimonio deve essere tenuta presente per stabilire le linee guida dell'indagine estimativa circa il danno emergente.

La nozione aziendalista, come noto, caratterizza i beni d'impresa in base alla strumentalità rispetto alla produzione, alla reciproca complementarietà ed alla loro disponibilità di diritto e di fatto per il soggetto d'azienda. Su queste basi essa introduce la rappresentazione in valore basandola sulla comune unità di misura monetaria e sulle condizioni del sistema aziendale (Amaduzzi 1984 p. 92; Airoidi et al. 1994, pp. 152-153). L'analisi aziendalista, pur sottolineando la necessità di riferirsi al soggetto dei diritti e degli obblighi dell'azienda (Amaduzzi 1984, p. 93), pone più chiaramente l'enfasi sui valori (Amaduzzi 1984, p. 95). In tema di danno patrimoniale attinente beni produttivi, i valori risultano subordinati ai diritti: sia in ragione di quali debbano essere inclusi nell'area del danno risarcibile, sia in rapporto ai criteri da utilizzare per la valutazione<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> A questo proposito Cendon (1998), ad esempio, cita alcuni casi tipici di danno emergente: (a) mancato conseguimento della prestazione (criterio di valutazione: effettivo esborso compiuto dalla parte non inadempiente); (b) difformità o mancanza di qualità della prestazione (criterio di valutazione: costo della riparazione e minor valore del bene riparato; riferimento al prezzo

I diritti da tener presenti ai fini della stima, in un quadro di incertezza, devono essere desunti dalla situazione risultante a quell'epoca dei fatti con l'unica difficoltà – talvolta notevole - di stabilire l'avvenuta acquisizione. La individuazione del danno emergente si basa sulla identificazione delle utilità acquisite, dunque dipende da un criterio di inclusione che, si sostiene, deve avere fondamento organizzativo. Lo strumento concettuale idoneo è rappresentato dalla organizzazione economica che attualmente può essere posta in relazione al creditore.

### *5.2 La rappresentazione economica dell'interesse tutelato: lucro cessante*

Come si è visto, il lucro cessante è l'incremento patrimoniale netto che il danneggiato avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o il bene non fosse stato oggetto di lesione (Cendon 1998, p.17). Il lucro cessante è componente identificata e determinata in via ipotetica. Ne consegue che, oltre ad un criterio di inclusione analogo a quello che opera nel caso del danno emergente (basato, cioè sui diritti), sono necessari un giudizio sull'incertezza e, inoltre, la formulazione di ipotesi secondo criteri di ragionevolezza e di fondatezza che la giurisprudenza indica in modo chiaro: «la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione degli eventi, in base ad una ragionevole e fondata attendibilità, qualora la obbligazione fosse stata adempiuta, una siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico della astratta possibilità di lucro bensì deve muovere da una situazione concreta che consenta di ritenere fondata ed attendibile quella possibilità» (Cass. 15.5.78, n. 2380, RCP, 1978, 948, in Franzoni 1996, p. 189). Si aggiunge così un criterio di selezione delle attività possibili, da individuare in rapporto alle soluzioni organizzative in un quadro di incertezza debole.

Il giudizio sull'incertezza trova la sua necessità nell'esigenza di prefigurare l'attività potenziale che il danneggiato avrebbe posto in essere, in assenza di evento dannoso. Se, ad esempio, il bene danneggiato è un fattore della produzione utilizzato in più processi produttivi, occorre valutare se, ed a che livello, le previsioni d'impresa avrebbero richiesto l'attivazione dei processi. E, ancora, quale sarebbe stato lo sforzo commerciale relativo ed il suo probabile grado di successo. In sostanza, il solo riferimento all'organizzazione economica non è sufficiente alla identificazione di tale componente del danno. Essa è tuttavia necessaria, dal momento che non sembra possibile identificare altro fondamento per la formulazioni di ipotesi fondate e ragionevoli per la ricostruzione della possibile attività del danneggiato.

---

di mercato se il bene non può essere riparato); (c) temporaneo impedimento nel godimento di un bene (criterio di valutazione: costo della temporanea sostituzione del bene). Campus et al. (1996) presentano un quadro estimativo che comprende i casi particolari citati.




### 5.3 Il nesso tra diritti ed organizzazione

Assumendo il rapporto diritti-organizzazione (Williamson 1985, 1996) nella individuazione della procedura di stima, è possibile individuare due fasi principali.

#### a) Prima fase

I beni produttivi sono inquadrati con riferimento alla organizzazione economica, ciò conduce mettere in rapporto in termini generali i beni con i diritti rilevanti in senso patrimoniale:



In questa prima fase si opera una distinzione nell'ambito dell'insieme dei diritti di natura patrimoniale. Il diritto di proprietà, ad esempio, riassume una serie di possibilità di azione, tutte rilevanti ai fini della identificazione dell'interesse del soggetto. Poiché, come si è visto, la prima operazione da compiersi ai fini della stima del danno è la delimitazione del suo contenuto (De Cupis 1979, p. 334), la procedura di valutazione deve dotarsi di un criterio per distinguere tra le possibilità di azione effettivamente perseguibili e quelle destinate a restare sullo sfondo e, in effetti, a non avere un'influenza sulla valutazione.


I beni produttivi sono inclusi entro una organizzazione in funzione di un rapporto di convenienza basato sui costi associati alle transazioni (Coase 1995). Entro la cornice concettuale che così si definisce, il rapporto causale tra diritti e organizzazione (De Cupis 1979, p. 338) costituisce il criterio che permette la distinzione ricercata. In primo luogo esso consente di identificare in modo generalmente esatto quali siano, all'epoca degli accadimenti, le attività cui il soggetto ha inteso dar corso effettivo. In secondo luogo, ancorare l'identificazione del danno all'organizzazione consente di riferire ad un criterio economico di convenienza l'analisi delle possibilità del creditore. Ciò avviene — alla luce dell'idea di dipendenza dell'interesse attuale dalla convenienza economica — attraverso l'indagine specifica

sulle risorse impegnate o che si possano ritenere *ragionevolmente* impegnabili dal soggetto nell'esercizio dei suoi diritti<sup>17</sup>.

Si consideri il seguente esempio. Il proprietario di un fondo danneggiato può averlo destinato alla produzione agricola includendolo in una azienda (direttamente o tramite cessione in locazione, evidentemente con risultati economici diversi). Oppure può non averlo fatto, ma averne solo mantenuto la capacità produttiva, fino all'epoca dei fatti, sostenendo i costi della manutenzione degli investimenti fondiari esistenti. L'identificazione del contenuto del danno, così, è compiuta attraverso la descrizione dell'organizzazione produttiva potenziale o l'identificazione di quella attuale.

#### b) Seconda Fase

L'organizzazione economica da considerare, infatti, sarà attuale o potenziale, dedicata alla produzione ed allo scambio o alla sola commercializzazione. Ai fini della valutazione, si tratta di stabilire il rapporto tra le utilità connesse valori ed il sistema dei valori dell'organizzazione identificata, osservando i principi di pertinenza propri dei modelli aziendalisti e di utilità del modello giuridico.



Si specificano così i valori afferenti al soggetto a partire dal sottoinsieme identificato tramite il nesso diritti-organizzazione e li si esprime a partire dal sistema dei valori stimati. Il riferimento al mercato, come insegna la dottrina estimativa, ha qui un ruolo cruciale.

Lo schema proposto, infine, suggerisce che il rapporto tra utilità e valori qui discusso non concerne la rappresentazione in valore delle utilità, ma sottolinea la centralità del rapporto tra diritti ed organizzazione ed il suo ruolo nel processo di stima.

<sup>17</sup> Nel paragrafo 2.1.1 si fatto cenno alla distinzione tra incertezza debole e forte (Vercelli 1998): gli usi ragionevoli, si ritiene, dovrebbero essere individuati tra quelli ammessi dalle capacità produttive esistenti, escludendo poi quelli che fossero incerti in senso forte. Ciò può comportare anche l'ammissibilità della previsione di investimenti rivolti all'ampliamento della stessa capacità produttiva. D'altronde, il fatto che possa essere provato dall'esperienza un diverso atteggiamento dell'imprenditore creditore (che in passato, ad esempio, abbia mostrato capacità di operare anche in condizioni di incertezza forte), non può condurre il tecnico ad ampliare l'insieme degli usi ragionevoli e ciò proprio per la difficoltà di replicare in astratto quelle condizioni e le loro conseguenze.

Un esempio può favorire infine la comprensione di alcune implicazioni del modo di procedere proposto. Si consideri che il proprietario di un bene produttivo  $X$ , date le condizioni economiche del contesto, abbia dinnanzi a sé due opportunità di impiego economico (alternative  $A$  e  $B$ ) che non differiscano per l'impiego di beni strumentali. Si supponga che la somma dei costi di ricerca ed informazione, di negoziazione, di supervisione e di *enforcement* differiscano tra le due alternative (siano tali somme indicate rispettivamente da  $C_A$  e  $C_B$ ). La scelta razionale conduce ad adottare l'alternativa di minore costo<sup>18</sup>. Nel caso in cui il bene venga danneggiato, il riferimento all'organizzazione permetterebbe di tenere correttamente conto delle conseguenze di questa scelta. Si indichi con  $V_{cx}$  il valore del bene incluso nell'organizzazione, in attuazione di una decisione razionale<sup>19</sup>. Sul piano della valutazione del danno, si avrebbe chiaramente una differenza a seconda che la scelta *effettivamente* compiuta dal proprietario-imprenditore sia stata o meno razionale. Detto  $D$  il valore del danno stimato, nel caso in cui fosse  $C_A < C_B$ , si avrebbe:

<i>Alternativa scelta</i>	<i>Valore del danno</i>
A	$D = V_{cx}$
B	$D < V_{cx}$

In altre parole, nel caso in cui l'alternativa scelta fosse quella non rispondente al criterio di razionalità, l'ammontare del danno sarebbe da determinare in misura inferiore a  $V_{cx}$  (la situazione si rovescia nel caso in cui si inverte il segno di disuguaglianza tra i costi)<sup>20</sup>.

Se di norma gli agenti si conformano al criterio di razionalità ricordato, l'esito di questo modo di procedere è compatibile con la deroga al rispetto al postulato dell'ordinarietà.

Nel caso in cui sia necessario far luogo a previsioni circa futuri comportamenti, necessariamente ipotetici, si pone il problema della loro identificazione. Se, ad esempio, la scelta razionale non ha alcun impedimento, allora riferire la valutazione all'organizzazione – sempre a parità d'altre condizioni – condurrà ancora a determinare il danno nella misura  $D=V_{cx}$ . Ma questo sarebbe l'esito anche se non fosse possibile escludere con certezza l'influenza di impedimenti particolari (alcuni di questi potrebbero derivare anche dalla stessa struttura dei diritti inerenti il bene), e ciò proprio perché non si potrebbe con certezza includerne gli effetti nella valutazione. Dunque, se non è possibile identificare con certezza l'assetto organizzativo, questo dovrebbe essere concepito riferendosi al criterio di scelta razionale menzionato. Circonstanza che condurrebbe a determinare il danno in misura sempre pari a  $D = V_{cx}$ .

<sup>18</sup> Si veda Williamson (1985) per la discussione delle categorie di costi ed a proposito del concetto di razionalità citati nel testo. L'esame in termini di costi di transazione è analiticamente incompleto (Williamson 1996, pp. 172 segg.), ma permette l'esemplificazione schematica illustrata nel testo.

<sup>19</sup> Si veda la nota 9.

<sup>20</sup> Il valore  $V_{cx}$  sarebbe maggiore nell'alternativa A, perché più alto è il valore produttivo nella organizzazione più efficiente.

Se di norma gli agenti si conformano senza impedimenti a questo criterio, il modo di procedere suggerito comporta il rispetto del postulato dell'ordinarietà.

#### 5.4 Alcune osservazioni

Una volta formulato il quadro generale della procedura di valutazione va osservato che, fino a questo punto, è stata stabilita la corrispondenza tra modello giuridico e valutazione e, successivamente, si è appunto delineata una procedura articolata in due fasi. Il contenuto di queste deve essere chiarito progressivamente, innanzitutto esaminando più da vicino i criteri legali di valutazione.

Il criterio prevalente è quello della stima basata sull'interesse soggettivo. La dottrina estimativa ha stabilito con tutta chiarezza l'esclusione del postulato dell'ordinarietà nella stima dei danni (Campus et al. 1996). La prescrizione riguarda esclusivamente quella parte dell'indagine che non è dedicata a fenomeni riconducibili a leggi naturali (ad esempio, l'andamento di variabili climatiche, le caratteristiche dei suoli e così via). In ciò l'Estimo si ricongiunge alla dottrina giuridica riconoscendo il ruolo preminente della soggettività nel senso già discusso. Si è visto che, in realtà, il diritto mantenga uno stretto riferimento alla normalità dei comportamenti e che questo può limitare l'esclusione dell'ordinarietà dalle stime. Il postulato dell'ordinarietà da un lato chiama in causa la soggettività e, dall'altro, nel delimitare il campo di osservazione, raccoglie in due classi l'insieme delle caratteristiche del soggetto. Una classe è quella dei *caratteri comuni* ad altri soggetti operanti sul medesimo mercato, l'altra è quella dei *caratteri particolari*, non necessariamente individuali, che sono definiti solo in senso negativo, appunto come non operanti ai fini dell'attività del mercato. L'Estimo non si propone di formulare una teoria che descriva e spieghi il contenuto di queste due classi: è sufficiente assumere il rapporto mercantile descritto e renderlo operativo nel processo estimativo.

Escludere il ricorso al postulato dell'ordinarietà, dunque, significa omettere la distinzione delle caratteristiche del soggetto. Così, mentre restano influenti i caratteri comuni — fondamento della normalità dei comportamenti secondo il diritto — quelli specifici possono essere presi in conto per qualificare e quantificare esattamente la sfera patrimoniale del danneggiato.

In questo senso "valutazione sociale tipica" è da intendersi come contenuto basato sulle caratteristiche comuni.

## 6. Conclusioni

Il lavoro ha esaminato la prospettiva giuridica e quella estimativa in tema di valutazione dei danni patrimoniali ed ha cercato di sviluppare aspetti della riflessione estimativa circa la preminenza del riferimento soggettivo (Lo Bianco 1981; Michieli 1982). Sul piano della specificazione dei modelli di valutazione emergono la necessità di formulare ipotesi specifiche sull'organizzazione economica cui il danneggiato destina i beni produttivi e la limitazione del ricorso al postulato del-

l'ordinarietà. Si deriva così una architettura procedurale articolata in un momento descrittivo ed uno di vera e propria valutazione. Il momento descrittivo individua danno emergente e lucro cessante in base a criteri di inclusione e selezione fondati in un contesto organizzativo. La valutazione, a sua volta, si articola intorno a tre elementi analitici: la specificità delle risorse, quale conseguenza immediata del ruolo del contesto organizzativo; il criterio dell'*id quod interest*; la valutazione sociale tipica.

Lo studio è dedicato ad esaminare da vicino il rapporto tra organizzazione e modelli di valutazione dei danni di beni produttivi. L'esame di alcuni aspetti rilevanti è risultato così sacrificato. Il tema dell'incertezza è stato appena delineato, mentre il modo secondo cui essa viene presa in considerazione influenza grandemente il processo estimativo ed i suoi risultati. Ne deriva la necessità di approfondire l'analisi delle possibilità del suo trattamento nel contesto dei modelli di valutazione dei danni. Lungo questa linea di indagine, probabilmente la stessa deroga al postulato dell'ordinarietà potrà ricevere ulteriore attenzione. Un secondo ambito di approfondimento è quello del rapporto tra valore complementare e specificità delle risorse, particolarmente in relazione alle attività ed alla relazioni agro-industriali.

## Bibliografia

- Airoldi G., Brunetti G. & Coda V. 1994. *Economia aziendale*. Bologna, Il Mulino.
- Amaduzzi A. 1984. *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*. Torino, UTET.
- Campus F., 1983. Centro di Studi di Estimo e di Economia Territoriale (a cura di) *Valutazioni d'impresa in una società dinamica*. Atti del XIII Incontro del Centro di Studi di Estimo e di Economia Territoriale, Bologna 15 gennaio 1983. Firenze, Ce.S.E.T.
- Campus F., Moruzzo R., Romiti R. & Tellarini V. 1996. Gli aspetti estimativi dei danni in agricoltura. In Gajo P. & Fiorini G. (a cura di). *Alcune (nuove?) riflessioni in tema di valutazione dei miglioramenti fondiari e dei danni in agricoltura*. Atti del Seminario di Studio del Centro di Studi di Estimo e di Economia Territoriale, Pisa 24 maggio 1996. Firenze, Ce.S.E.T.
- Campus F. & Romiti R. 1983. Stima per danni alle colture. Alcune considerazioni di metodo. *Genio Rurale* 12: 15-18.
- Campus Tassinari F. 1964. Sulla stima delle coltivazioni vendute ante raccolta, dei frutti pendenti e del soprassuolo. *Genio Rurale* 3: 281-288.
- Carrozza A. 1996. Alcuni aspetti giuridici della valutazione dei danni in agricoltura. In Gajo P. & Fiorini G. (a cura di). *Alcune (nuove?) riflessioni in tema di valutazione dei miglioramenti fondiari e dei danni in agricoltura*. Atti del Seminario di Studio del Centro di Studi di Estimo e di Economia Territoriale, Pisa 24 maggio 1996. Firenze, Ce.S.E.T.
- Casini L. 1996. La valutazione dei beni e dei servizi ambientali: problemi teorici ed applicativi. In Centro di Studi di Estimo e di Economia Territoriale (a cura di) *L'Estimo nell'ordinamento delle professioni*. Atti del XXV Incontro Ce.S.E.T., Roma. 2-3 ottobre 1995. Firenze, Ce.S.E.T.
- Cendon P. (a cura di). 1998. *La responsabilità civile*. Torino, Utet.
- Chiancone A. & Porrini D. 1998. *Lezioni di Analisi Economica del Diritto*. Torino, Giappichelli.
- Coase R.H. 1995. La natura dell'impresa. In Coase R.H. *Impresa, Mercato e Diritto*. Bologna, Il Mulino.
- Copi I. M. & Cohen C. 1999. *Introduzione alla logica*. Bologna, Il Mulino-Prentice Hall International.
- De Cupis A. 1979. *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*. Milano, Giuffrè.

- Di Cocco E. 1964. *La valutazione dei beni economici*. Bologna, Edagricole.
- Franzoni M. 1996. *Il danno al patrimonio*. Milano, Giuffrè.
- Fratepietro G. 1988. La stima dei frutti pendenti: presupposti giuridici, considerazioni di metodo. *Genio Rurale* 12: 63-66.
- Graziani A. 1929. Appunti sul lucro cessante. *Annali Istituto Giuridico Università di Perugia VII-VIII* (1923-1924): 110-125.
- Lo Bianco G. 1981. *Estimo*. Milano, Hoepli.
- Malacarne F. 1977. Lineamenti di teoria generale del giudizio di stima. Bologna, Edagricole.
- Medici G. 1977. *Principi di Estimo*. Bologna, Calderini.
- Michieli I. 1982. *Estimo*. Bologna, Edagricole.
- Realmonte F. 1967. *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*. Milano, Giuffrè.
- Ricossa S. 1998. *Dizionario di Economia*. Torino, Utet.
- Simonotti M. 1989. *Fondamenti di metodologia estimativa*. Napoli, Liguori.
- Trabucchi A. 1953. La stima dei beni ed i criteri legali di valutazione. In *Scritti in onore della Cedam*, Padova, Cedam, pp. 553-570.
- Trabucchi A. 1991. *Istituzioni di Diritto Civile*. Padova, Cedam.
- Trimarchi P. 1967. *Causalità e danno*. Milano, Giuffrè.
- Trimarchi P. 1996. *Istituzioni di Diritto Privato*. Milano, Giuffrè.
- Triola R. 2001. *Codice Civile. Annotato con la Giurisprudenza*. Milano, Giuffrè.
- Vercelli A. 1998. Introduzione. In Vercelli A. (a cura di) *Incertezza, Razionalità e decisioni economiche*. Bologna, Il Mulino, pp. 9-59.
- Williamson O.E. 1985. *Le istituzioni economiche del capitalismo*. Milano, Franco Angeli.
- Williamson O.E. 1996. *I meccanismi del governo*. Milano, Franco Angeli.